



Istituto Nazionale di Statistica

DIREZIONE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;

VISTO il regolamento di organizzazione dell’Istituto e modifiche al disegno organizzativo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011;

VISTO lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con Deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017;

VISTO l’Atto di Organizzazione Generale n. 1 approvato dal Consiglio dell’Istat con Deliberazione n. CDXII del 09 febbraio 2016, relativo alle linee fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Istituto nazionale di statistica ed in particolare l’art.9 del medesimo AOG n. 1 recante “Altre forme organizzative”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i. di seguito denominato TUSP”;

VISTO l’art. 20, comma 1, del TUSP il quale prevede che, fermo quanto previsto dall’art. 24, comma 1 dello stesso testo unico, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;

VISTO il citato comma 2, a norma del quale i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2, ovvero:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

TENUTO CONTO della nota della Direzione Centrale per la raccolta dati prot. 0831154 dell'8 maggio 2018 per mezzo della quale viene comunicato che *“il processo di internalizzazione del sistema di acquisizione dei dati demografici è stato portato a termine e i flussi di acquisizione sono a regime”* e che *“non si ravvisano rischi specifici connessi a una dismissione della partecipazione dell'Istat dalla Società Ancitel S.p.A.”;*

CONSIDERATA la proposta di dismissione delle quote detenute presso Ancitel S.p.A. presentata dal Direttore Generale al Consiglio dell'Istat nella seduta del 28 maggio 2018 alla luce dell'avvenuta internalizzazione del sistema acquisitivo e del conseguente venir meno delle condizioni di cui al citato articolo 4;

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 28 maggio 2018, ha approvato la proposta di dismissione di cui alla precedente premessa;

VISTA la Deliberazione DAC/813 del 14/12/2018 avente ad oggetto l'approvazione, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del TUSP, del provvedimento contenente l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Istituto detiene partecipazioni come da allegato n. 1 che ne costituisce parte integrante;

RILEVATO CHE, a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Istituto detiene partecipazioni dirette effettuata ai sensi del citato art. 20 del TUSP, alla data del 31.12.2017, l'unica partecipazione detenuta dall'Istituto Nazionale di Statistica rientrante nel campo di applicazione del TUSP risulta essere quella nei confronti della Società Ancitel S.p.A. con una quota pari al 2,58% del capitale sociale;

RILEVATO altresì che a seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui alla precedente premessa, alla data della presente deliberazione, l'unica partecipazione detenuta dall'Istituto Nazionale di Statistica rientrante nel campo di applicazione del TUSP resta quella nei confronti della Società Ancitel S.p.A. con la medesima quota di partecipazione;

RILEVATO, quindi, che a seguito dell'analisi svolta ai sensi dell'art. 20 comma 1, per quanto sopra premesso, è emerso che la Società Ancitel S.p.A. svolge attività che non sono attualmente riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 e che l'Istituto non può mantenere la suddetta partecipazione, che deve essere pertanto dismessa nei termini e con le modalità previste dal TUSP;


RITENUTO pertanto di adottare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, il documento denominato "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Istat" ed il relativo allegato denominato "Relazione tecnica" che ne costituisce parte integrante, contenente la specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione della dismissione dell'intera quota detenuta dall'Istat nella Società Ancitel S.p.A.

DELIBERA

- Di adottare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, il "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Istat" ed il relativo allegato denominato "Relazione tecnica" che ne costituisce parte integrante;
- Di trasmettere la presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, nonché al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- Di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Istat, ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. d bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da:TOMMASO ANTONUCCI
Organizzazione:ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA/80111810588
Data:14/12/2018 15:48:23





**Piano di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche**

(Art. 20, c. 1 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.)

Dati relativi all'anno 2017

Indice

1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Revisione straordinaria delle partecipazioni (ex art. 24 del T.U.S.P.)
4. Razionalizzazione della partecipazione in Ancitel S.p.A

1. Premessa

L'Istituto nazionale di statistica (Istat) è un ente pubblico di ricerca per la produzione dell'informazione statistica ufficiale, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

L'Istat svolge la propria attività nel rispetto dei principi fondamentali della statistica ufficiale: indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.

Dall'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 322 del 1989, l'Istat si colloca al centro del Sistema statistico nazionale (Sistan), sistema a rete al quale partecipano numerose amministrazioni centrali e territoriali, che costituisce l'interlocutore principale del Sistema statistico europeo, coordinato da Eurostat.

In particolare, lo Statuto dell'Istituto, approvato dal Consiglio con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017, all'art. 3, recante "Natura, scopi istituzionali e compiti dell'Istat", tra le altre disposizioni, prevede che:

- lo scopo istituzionale principale dell'Istat consiste nel servire la collettività attraverso la produzione, lo sviluppo e la diffusione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità, realizzate in piena autonomia e sulla base di rigorosi principi etico-professionali e dei più avanzati standard scientifici, allo scopo di promuovere la cultura statistica e di sviluppare un'approfondita conoscenza della realtà ambientale, economica e sociale, favorire i processi decisionali di tutti i soggetti della società, sviluppare il Sistema statistico nazionale (Sistan) e contribuire al potenziamento del Sistema statistico europeo e internazionale;
- persegue, altresì, lo scopo istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare l'attività di ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle statistiche ufficiali e dei relativi processi di produzione, sviluppo e diffusione;
- per lo svolgimento dei propri compiti l'Istat si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

2. Quadro normativo

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (T.U.S.P.), come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, intende perseguire l’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Nello specifico, il T.U.S.P. dispone all’art. 4, comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni, come individuate ai sensi dell’art. 1, c. 2, D.Lgs n. 165/2001, tra cui rientrano anche gli enti pubblici non economici, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Al comma 2, il sopracitato art. 4 prevede che tali amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni, nei limiti di cui al comma 1, esclusivamente per lo svolgimento di attività espressamente elencate al medesimo comma 2, disponendo di procedere entro il 30 settembre 2017 ad una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (art. 24 comma 1 del T.U.S.P.).

Inoltre, l’art. 20 del T.U.S.P., recante la “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche effettuano, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificatamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In particolare, il comma 2 del richiamato art. 20 prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Infine, il comma 4 del succitato articolo prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo

L'art. 4 del T.U.S.P. recante "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*", dispone al comma 1 che "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

Pertanto, esclusivamente nell'ambito dei limiti di cui al comma 1 del sopracitato art. 4, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016.

L'art. 5 del T.U.S.P., rubricato "*Oneri di motivazione analitica*", prevede, infine, che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato

con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni (ex art. 24 del T.U.S.P.)

Il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 3 ottobre 2017, ha ratificato la deliberazione n.169/DGEN del 29 settembre 2017 con la quale l'Istituto ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, integrata successivamente, alla luce della predetta discussione consigliere, con la deliberazione n. 175/DGEN del 6 ottobre 2017.

In tale ambito, l'Istituto ha proceduto all'analisi della rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, ovvero alle categorie di cui al sopracitato art. 4 T.U.S.P.; del soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2) ed, infine, del ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del T.U.S.P.

In particolare, la conferma della partecipazione in Ancitel S.p.a è stata motivata dalla circostanza che la società produce servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. a favore dell'Istat. Ancitel S.p.a, per conto dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ed in virtù del contratto per il funzionamento della piattaforma ISTATEL sottoscritto con l'Istituto Nazionale di Statistica nel corso del 1996 (contratto rep. 2/1996), è soggetto proprietario della struttura di rete informatica per mezzo della quale acquisisce capillarmente dati su base comunale per l'intero territorio nazionale, tra cui principalmente dati di natura socio-demografica, necessari per la produzione di un'ampia gamma di analisi e statistiche ufficiali obbligatorie, ai sensi di Regolamenti comunitari e disposizioni del Programma statistico nazionale.

In tale sede è emersa la rilevanza delle prestazioni fornite da Ancitel ad Istat, in quanto l'Istituto, accedendo alla predetta rete informatica, rende disponibili indicatori essenziali ed obbligatori agli stakeholders istituzionali, in assenza dei quali potrebbe derivare un grave danno per l'interesse pubblico, le istituzioni e la collettività.

Pertanto, dalla predetta ricognizione straordinaria ne è scaturito il seguente esito:

Denominazione società	Tipo partecipazione	Attività svolta	% Quota partecipazione	Esito
Ancitel S.p.A.	Diretta	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	2,58	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Motivazione della scelta di mantenimento (Del 169/DGEN del 29 settembre 2017 e Del. 175/DGEN del 6/10/2017)
L'Istituto è titolare di una partecipazione strategica nella società ANCITEL S.p.A. atteso che quest'ultima svolge un'attività di interesse generale. ANCITEL S.p.A. assicura un servizio che non sarebbe svolto dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza. In particolare, ANCITEL S.p.A., è soggetto proprietario della struttura di rete informatica – con capillare acquisizione dei dati su base comunale per l'intero territorio nazionale – per l'acquisizione dei dati di natura socio-demografica necessari per la produzione di un'ampia gamma di analisi e statistiche ufficiali obbligatorie – ai sensi di Regolamenti comunitari e disposizioni del Programma statistico nazionale adottato periodicamente con D.P.C.M. ai sensi del D.Lgs 322/1989. Tali attività, che l'amministrazione realizza attraverso l'accesso alla predetta rete informatica, rendono disponibili agli stakeholders istituzionali indicatori essenziali ed obbligatori (tra cui gli indicatori fondamentali sul mercato del lavoro, sul PIL pro-capite, sulla struttura demografica della popolazione necessaria alla ripartizione del fondo sanitario, sui permessi di costruire, ecc) in assenza dei quali potrebbe derivare un grave danno per l'interesse pubblico, le istituzioni e la collettività.

4. Razionalizzazione della partecipazione in Ancitel S.p.A

In ottemperanza alla vigente disciplina nazionale in materia di partecipate, questo Istituto, ha proceduto ad analizzare la rispondenza dell'unica società partecipata, Ancitel s.p.a., ai requisiti richiesti per il suo mantenimento, ossia alle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P. D.Lgs. 175/2016. e altre ipotesi previste dall'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

L'unica società partecipata dall'Istituto, rientrante nel campo di applicazione del T.U.S.P., risulta la seguente:

Denominazione società	Tipo partecipazione	Attività svolta	% Quota partecipazione
Ancitel S.p.A.	Diretta	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica	2,58

Nel corso dell'anno 2018, l'Istituto ha portato a termine il processo di internalizzazione del sistema acquisitivo dei dati demografici. Tale situazione fa venire meno le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016, che motivavano il mantenimento della suddetta partecipazione.

Infatti, il Consiglio dell'Istituto nella seduta del 28 maggio 2018 ha approvato la proposta di dismissione delle quote detenute presso Ancitel S.p.A (2,58% del capitale sociale).

L'intenzione dell'Istituto di dismettere tali quote era stata già anticipata nell'Assemblea ordinaria dei soci di Ancitel S.p.A del 24 maggio 2018, a seguito dell'avvenuta internalizzazione del sistema acquisitivo dei dati demografici e della conseguente conclusione, in data 31 marzo 2018 del rapporto contrattuale rep. 2/1996 di cui al precedente paragrafo.

I rapporti tra Istat e Ancitel prevedevano, infatti, un contratto per il funzionamento della piattaforma ISTATEL, strumentalmente necessaria ad acquisire i dati di fonte anagrafica e di stato civile e sulla cui acquisizione l'Istat aveva già avviato un progetto di internalizzazione, anche alla luce di alcuni processi di ristrutturazione aziendale in atto della società partecipata (ridimensionamento del costo del lavoro, cessione ramo d'azienda), come si evince dal verbale dell'Assemblea dei soci di Ancitel del 22 febbraio 2018.

In particolare, con nota della Direzione centrale per la Raccolta Dati, prot. 0831154 dell'8 maggio 2018, è stato comunicato alla Direzione Generale dell'Istat che tale processo di internalizzazione del sistema di acquisizione dei dati demografici è stato portato a termine e che i flussi di acquisizione sono a regime. Nella nota viene dichiarato, inoltre, che non si ravvisano rischi specifici connessi alla eventuale dismissione della partecipazione dell'istituto dalla società Ancitel S.p.A.

Pertanto, alla luce del citato processo di avvenuta internalizzazione del sistema acquisitivo e del conseguente venir meno delle condizioni di cui all'art. 4 del T.U.S.P, e della decisione adottata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 maggio 2018 di dismettere le quote detenute in Ancitel S.p.A, il Direttore Generale ha comunicato, con nota DGEN prot. 1221423/18 del 30 luglio 2018, all'organo amministrativo della partecipata, l'intento di dare avvio alle azioni necessarie alla dismissione dell'intera quota di partecipazione, ai sensi dell'art. 10 del T.U.S.P..

Per la ricostruzione di dettaglio dei dati identificativi, dell'oggetto sociale, degli elementi contabili e di bilancio inerenti la citata partecipazione, nonché le azioni, modalità e tempi di attuazione del piano di razionalizzazione adottato, si rimanda alla relazione tecnica di cui all'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente documento.

Relazione tecnica

(Allegato al Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni partecipate)

Indice

1. Dati identificativi
2. Elementi contabili e di Bilancio
3. Azioni, modalità e tempi di attuazione

1. Dati identificativi

Ancitel S.p.A. con sede legale in Roma, via dell'Arco di Travertino, 11 - Codice Fiscale 07196850585 – P.Iva 01718201005 - Iscritta al Registro delle Imprese di Roma; Numero R.E.A. 600447 - Capitale sociale: Euro 1.861.644 i.v., è l'azienda del sistema Anci che fornisce strumenti di supporto ai Comuni ed agli Enti Locali nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e formazione, conoscenza e comunicazione. Ancitel S.p.A., inoltre, opera come intermediario digitale nello scambio e rielaborazione di dati e informazioni tra i Comuni e le Amministrazioni centrali.


L'Istat partecipa al capitale sociale di Ancitel S.p.A. ai sensi dell'art. 15 co. 2 del Decreto Legislativo n. 322 del 1989 secondo il quale: "Per lo svolgimento dei propri compiti lo ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi".

La società ha per oggetto sociale:

- "La realizzazione di reti e di servizi telematici per i Comuni finalizzati anche all'interscambio informativo con gli altri livelli istituzionali e con Enti pubblici o esercenti attività di pubblica utilità nell'ambito delle leggi e dei regolamenti aventi per oggetto la cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo-stato- regioni-province e comuni;
- Ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle autonomie locali, agli Enti ed istituzioni di interesse pubblico, alle imprese e ai cittadini purché nell'ambito di servizi erogati per la valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e dei Comuni in particolare;
- La ricerca, lo studio e la diffusione delle più avanzate metodologie e tecnologie di trattamento delle informazioni per le attività svolte dagli Enti Locali;
- L'attività di formazione e di servizi per gli Enti Locali e alle Imprese operanti nell'ambito delle economie locali, soprattutto sui temi dell'innovazione tecnologiche ed organizzativa;
- Le attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui sopra."

La compagine sociale è così costituita:

- ANCI – ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI detenendo il 57,24% del capitale sociale;
- ACI INFORMATICA detenendo il 14,52% del capitale sociale;



- FORMEZ PA detenendo il 9,98% del capitale sociale;
- TELECOM ITALIA S P.A. detenendo l'8,55% del capitale sociale;
- NEOIM SRL detenendo il 7,13 del capitale sociale;
- ISTAT¹ detenendo il 2,58% del capitale sociale.

¹ Formez PA, ACI e ANCI, nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 TUSP hanno manifestato la volontà di non mantenere la partecipazione nella società Ancitel S.p.A.;

2. Elementi contabili e di Bilancio

Il bilancio dell'esercizio 2017 approvato si è chiuso registrando un utile di € 128.440,00.

Dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione 2017 è emerso che:

“Tale risultato è, tra l'altro, riconducibile ai significativi efficientamenti dei costi di funzionamento della Società ottenuti attraverso azioni mirate di contenimento dei costi generali e del costo del lavoro. In particolare, l'intervento sul costo del lavoro è consistito in un significativo ricorso all'istituto del distacco di personale presso altre società che previo accordi ha consentito di recuperare una parte dei costi privi di copertura economica a causa dell'impedimento normativo per il socio di controllo di affidamenti diretti a favore di Ancitel. Inoltre, si è intervenuti con l'accordo sindacale del 26 luglio 2017 a ridurre e contenere una serie di voci del costo del lavoro che, come vedremo più avanti, incide per il 65% sui ricavi aziendali.”

La tabella di seguito riportata evidenzia i risultati del Bilancio 2017 confrontati con i dati dell'anno 2016.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2017		2016		Variazioni 2017 vs 2016
	Importo	% su valore della produzione	Importo	% su valore della produzione	
Ricavi delle vendite	14.541.760	135,8%	10.088.647	91,5%	4.453.113
Produzione interna	-3.833.047	-35,8%	931.773	8,5%	-4.764.820
VALORE DELLA PRODUZIONE	10.708.713	100,0%	11.020.420	100,0%	-311.707
Costi esterni operativi	2.898.556	27,1%	3.319.779	30,1%	-421.223
VALORE AGGIUNTO	7.810.157	72,9%	7.700.641	69,9%	109.516
Costi del personale	6.989.826	65,3%	7.319.954	66,4%	-330.128
MARGINE OPERATIVO LORDO	820.331	7,7%	380.687	3,5%	439.644
Ammortamenti e accantonamenti	113.867	1,1%	411.891	3,7%	-298.024
RISULTATO OPERATIVO	706.464	6,6%	-31.204	-0,3%	737.668
Risultato dell'area accessoria	-287.046	-2,7%	-163.779	-1,5%	-123.267
Risultato dell'area finanziaria (al lordo oneri finanziari)	-14.992	-0,1%	-17.461	-0,2%	2.469
EBIT NORMALIZZATO	404.425	3,8%	-212.444	-1,9%	616.869
Risultato dell'area straordinaria	0	0,0%	0	0,0%	0
EBIT INTEGRALE	404.426	3,8%	-212.444	-1,9%	616.870
Oneri finanziari	194.385	1,8%	194.793	1,8%	-408
RISULTATO LORDO	210.040	2,0%	-407.237	-3,7%	617.277
Imposte sul reddito	81.600	0,8%	45.630	0,4%	35.970
RISULTATO NETTO	128.440	1,2%	-452.867	-4,1%	581.307

3. Azioni, modalità e tempi di attuazione

La dismissione delle quote detenute dall'Istat nella società Ancitel S.p.A. è da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione mediante l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la vendita dell'intera partecipazione fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci ai sensi dell'art. 10 co. 2 del TUSP e dell'art. 6 dello Statuto.

L'Istat è titolare di n. 48.082 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, per un totale di € 48.082,00 pari al 2,58% del capitale sociale.

Modalità:

1. Adozione della Deliberazione della Direzione generale di avvio delle azioni volte alla dismissione dell'intera quota di partecipazione e comunicazione ad Ancitel S.p.A.;
2. Espletamento ed aggiudicazione della procedura a evidenza pubblica mediante avviso d'asta avente ad oggetto il contratto di vendita dell'intera quota di partecipazione;
3. Deliberazione da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 10 del TUSP;
4. Atto di cessione della partecipazione;

Tempi attuazione:

Adozione della Deliberazione della Direzione generale di avvio delle azioni volte alla dismissione dell'intera quota di partecipazione e comunicazione ad Ancitel S.p.A.	Entro il 31 gennaio 2019
Espletamento della procedura a evidenza pubblica mediante avviso d'asta per la vendita dell'intera quota di partecipazione.	Entro il 31 marzo 2019
Aggiudicazione della procedura a evidenza pubblica mediante avviso d'asta per la vendita dell'intera quota di partecipazione e relativa deliberazione da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 10 del TUSP	Entro il 30 settembre 2019
Atto di cessione a titolo oneroso della partecipazione	Entro il 31 dicembre 2019